

REGOLAMENTO SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

TITOLO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Principi generali e definizioni

L'Università degli Studi di Genova, di seguito indicata come "Università", nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di società finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.

2. Gli scopi delle attività da esse condotte devono comunque essere riconducibili ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Università, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali;
- b) integrare la missione formativa e di ricerca dell'Università, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività di impresa originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca, e assumendo una funzione di stimolo delle attività imprenditoriali generate dalle proprie strutture.

3. Tra le società aventi le finalità sopra specificate e costituite alle condizioni indicate nel presente Regolamento, si definiscono:

- a) "Spin off dell'Università degli Studi di Genova" (di seguito, "spin off dell'Università" o "spin off universitari"): società alle quali l'Università partecipa in qualità di socio;
- b) "Spin off accademici": società nelle quali l'Università non ha una quota di partecipazione.

4. Il supporto alle iniziative di spin off viene favorito dall'Università attraverso le seguenti azioni:

- a) definizione di una politica di sostegno a favore degli spin off, in raccordo con le parti interessate del territorio;
- b) sensibilizzazione del personale dell'Università e dei dottorandi/assegnisti di ricerca verso iniziative di spin off;
- c) sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
- d) predisposizione di percorsi privilegiati per la partecipazione del personale dipendente alle società spin off.

5. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la costituzione e la partecipazione dell'Università agli spin off dell'Università e per l'accREDITAMENTO degli spin off accademici.

Art. 2 – Commissione tecnica

1. E' istituita una Commissione tecnica (di seguito denominata "Commissione"), composta da membri di comprovata qualificazione ed esperienza e appartenenti all'Università degli Studi di Genova, nominati dal Rettore. Il Coordinatore della Commissione è individuato nella persona del Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico.

2. La Commissione tecnica:

- a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di spin off;
- b) verifica per ogni proposta di spin off dell'Università l'assenza di un possibile conflitto di interesse, inteso come situazione in cui il personale docente o tecnico-amministrativo che partecipa in qualità di socio allo spin off, assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la società spin-off arrecando, allo stesso tempo, pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'Università;
- c) verifica la rispondenza delle proposte di spin off alle norme del presente Regolamento;
- d) fornisce agli Organi di governo dell'Università un parere in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno spin off dell'Università e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata all'art 7, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati. Essa esprime un parere motivato sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'Università al capitale della società stessa;
- e) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin off, sulla base della quale presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione di monitoraggio, acquisendo a tal fine il parere delle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali che gli spin off sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio, ed ogniqualvolta la Commissione lo richieda;
- f) esprime parere in merito alle richieste di partecipazione dell'Università a società spin off costituite da non più di tre anni;
- g) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità della permanenza dell'Università negli spin off universitari, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa in tale prospettiva;
- h) valuta le richieste di accreditamento di spin off accademico;
- i) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale rispetto agli spin off e alla rilevazione di ogni situazione rimarchevole relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, raccordandosi con gli Organi accademici competenti in materia;
- j) svolge ogni altro compito inerente gli spin off non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

3. La Commissione resta in carica tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 3 - Criteri di valutazione delle proposte di spin off

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di spin off, la Commissione - sulla base della documentazione presentata dal proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita - terrà conto degli elementi di seguito indicati:

- a) congruità degli scopi rispetto ai principi;
- b) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
- c) idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
- d) qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- e) compagine sociale e capitale sociale;
- f) ruolo dei soggetti proponenti e soci;
- g) obbligazioni assunte dall'Università (in caso di spin off dell'Università);
- h) piano economico-finanziario e prospettive reddituali (business plan);

nonché di ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa.

TITOLO II - SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Art. 4 – Soggetti proponenti

1. La costituzione di spin off dell'Università può essere proposta da personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università di Genova.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare agli spin off dell'Università

1. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin off, insieme con l'Università:

- a) titolari di assegno di ricerca e borse di dottorato dell'Università;
- b) i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
- c) gli studenti dei corsi di studio, i collaboratori di ricerca, gli specializzandi;
- d) i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca;
- e) persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, diversi da quelli indicati ai punti precedenti e interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6 – Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nello spin off, compatibilmente con le risorse disponibili, non può essere superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità.
2. L'apporto dell'Università al capitale dello spin off consisterà preferibilmente in beni materiali e immateriali concessi in uso, ovvero, quando sia ammesso dalla legge, in prestazioni d'opera o di servizi.
3. L'onere finanziario derivante dalla partecipazione alla società attraverso conferimento in denaro graverà sul bilancio dell'Università.
4. In ogni spin off dell'Università, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, deve essere in tutti i casi garantito che:
 - a) trovino applicazione le norme del presente regolamento;
 - b) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività di ricerca della struttura di riferimento;
 - c) la società sia amministrata da un organo pluripersonale;
 - d) ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto sia subordinata al voto favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico;
 - e) in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci sia garantito all'Università il diritto di prelazione;
 - f) sia prevista la possibilità di nomina di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione con il compito di rendere all'Università informative annuali sull'attività e sulla gestione dello spin off e, in ogni caso, di segnalare agli organi e alle strutture competenti dell'Università, l'assunzione di decisioni o il verificarsi di situazioni significative per il mantenimento della partecipazione sociale dell'Università o per la permanenza della società spin off presso le strutture universitarie, compresa la possibilità di utilizzo del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova";
 - g) in alternativa alla nomina di un rappresentante, sia previsto l'obbligo da parte dello spin off di fornire una relazione semestrale sulla gestione da sottoporre alla valutazione della Commissione tecnica;
 - h) sia previsto per l'Università, in attuazione dell'art. 18 comma 1, il diritto di dismettere dopo tre anni la propria partecipazione con obbligo dei soci di rilevare la quota dell'Università o di trovare un acquirente terzo, calcolando il valore della quota secondo i seguenti criteri:
 - 1) l'adeguata valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off;
 - 2) la tutela della capacità inventiva e del know-how sviluppati presso l'Università, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione;
 - i) sia previsto il diritto di recesso in qualunque momento con preavviso di sei mesi nei casi di cui all'art. 18 comma 2 e 3.

Art. 7 – Procedura di costituzione degli spin off dell'Università

1. La procedura di costituzione degli spin off dell'Università si articola nelle seguenti fasi:

- a) la proposta di spin off, sottoscritta da uno o più dei soggetti indicati nel precedente art. 4, è inviata all'Università degli Studi di Genova e ad essa devono essere allegati:
 - 1) un business plan relativo almeno ai primi 3 anni della società spin off;
 - 2) le proposte di statuto, atto costitutivo e degli ulteriori eventuali contratti;
 - 3) l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale;
 - 4) la descrizione delle attività che la società intende svolgere e in che modo si concretizza il legame con l'attività di ricerca;
 - 5) un elenco dei membri degli organi sociali della società spin off proposti dal proponente, diversi da quelli che debbono essere designati dall'Università.

- b) l'Ufficio competente della Direzione Amministrativa procede alla verifica documentale dell'istanza e, qualora ne accerti la regolarità formale, provvede a trasmetterla al Direttore della struttura di appartenenza dei proponenti che provvederà a sottoporla entro 30 giorni al relativo organo collegiale per l'approvazione, fondata su adeguati accertamenti circa:
 - 1) la compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
 - 2) il proprio interesse a sostenere lo spin off;
 - 3) la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari;
 - 4) il proprio assenso, ove prescritto, a che i soggetti di cui all'art 4 svolgano attività quale socio d'opera o collaboratore occasionale nello spin off, previa richiesta di autorizzazione all'organo competente con esposizione del prevedibile impegno orario di ciascuno nella costituenda società ed illustrazione della compatibilità con i loro doveri all'interno della struttura stessa;
 - 5) i compensi o i rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui al punto 3), determinati in modo analitico o forfettario.

- c) la delibera della struttura viene trasmessa alla Commissione tecnica dell'Università.

- d) la Commissione, esaminata la documentazione, per ciascuna proposta di spin off redige:
 - 1) una relazione contenente la valutazione complessiva degli elementi della proposta anche sulla base delle indicazioni espresse dalla struttura;
 - 2) una proposta di convenzione con i soggetti promotori del costituendo spin off, contenente i termini dei rapporti con l'Università.

- e) la Commissione invia la relazione e la proposta di convenzione, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

- f) la Commissione potrà chiedere al proponente l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto. In tal caso i termini per la trasmissione della relazione istruttoria al Consiglio di Amministrazione sono sospesi sino alla data di acquisizione della documentazione aggiuntiva.

- g) il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, esamina la documentazione relativa alla proposta di costituzione dello spin off e delibera in merito all'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin off, determinandone le modalità e la misura e vagliando l'idoneità delle clausole statutarie atte a garantire l'interesse dell'Università alla corretta gestione degli spin off; la convenzione viene quindi firmata dal Rettore e da tutti i soci promotori, e, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese, ratificata dal legale rappresentante dello spin off.

2. Al termine di ogni esercizio, la società spin off è tenuta a trasmettere all'Università copia dei bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti.

TITOLO III - SPIN OFF ACCADEMICI

Art. 8 – Soggetti proponenti

1. La costituzione di spin off accademici può essere proposta da personale docente, tecnico e amministrativo, titolari di assegno di ricerca o borse di dottorato dell'Università di Genova.

Art. 9 – Procedura di accreditamento di spin off accademico

1. Per le imprese già costituite senza il supporto o la partecipazione dell'Università di Genova, in cui uno o più soggetti come individuati nell'art. 8 rivestano il ruolo di socio, è prevista la possibilità di riconoscimento in qualità di "spin off accademico" con concessione del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova".

La procedura di accreditamento degli spin off accademici si articola nelle seguenti fasi:

- a) La richiesta di accreditamento a "spin off accademico", sottoscritta da uno o più soggetti indicati nel precedente art. 8, dovrà essere inviata all'Università degli Studi di Genova e unitamente ad essa devono essere trasmessi:
 - 1) atto costitutivo, statuto ed eventuali patti parasociali;
 - 2) relazione dettagliata dell'attività svolta, della situazione economico-finanziaria dell'impresa (ivi inclusi ultimo bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione) e delle prospettive di sviluppo della stessa;
 - 3) la compagine sociale e la ripartizione in quote o azioni del capitale sociale.
- b) l'Ufficio competente della Direzione Amministrativa procede alla verifica documentale dell'istanza e, qualora ne accerti la regolarità formale, provvede a trasmetterla al Direttore della Struttura di appartenenza dei proponenti, che provvederà a sottoporla entro 30 giorni al relativo organo collegiale al fine di acquisire la delibera di nulla osta alla procedura di accreditamento.

c) La richiesta di accreditamento, unitamente alla delibera della struttura, viene trasmessa alla Commissione tecnica dell'Università.

d) La Commissione esprime parere in merito all'accREDITamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

2. All'azienda viene concesso, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito al relativo contratto di licenza, l'uso del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova", con la clausola di possibile revoca ad insindacabile giudizio dell'Università.

A tal fine la Commissione tecnica verificherà annualmente la sussistenza delle condizioni che hanno costituito il presupposto per l'accREDITamento, valutando, tra l'altro:

- a) la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- b) evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
- c) l'assenza di conflitti di interesse e di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'Università, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti.

L'Università potrà valutare la eventuale opzione di partecipazione al capitale sociale, così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Art 10 – Procedura di costituzione di spin off accademico

1. Le società in fase di costituzione in cui sia prevista la partecipazione in qualità di socio di uno dei soggetti individuati dall'art. 8, che non intendono prevedere o richiedere la partecipazione dell'Università al capitale sociale, possono chiedere l'accREDITamento di spin off accademico e relativa concessione del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova" secondo le modalità previste nel precedente articolo.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta da uno o più soggetti di cui all'art 8, a cui dovrà essere allegato inoltre un business plan relativo almeno ai primi 3 anni della società spin off e una proposta di statuto.

3. Sulla base della valutazione della documentazione presentata, la Commissione si riserva la facoltà di posticipare la decisione sulla concessione del riconoscimento di spin off accademico e relativa concessione del marchio ad almeno un anno dalla costituzione della società, al fine di valutare in concreto l'attività svolta dalla società stessa.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 11 – Personale docente a tempo pieno

1. I docenti proponenti l'attivazione degli spin off dell'Università dovranno impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non inferiore al 5% al capitale delle relative società e dovranno impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.

2. Il personale docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno spin off dell'Università o accademico, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di tale attività.

3. Il personale docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando alla Commissione tecnica spin off eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità non sussista, il docente socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, su richiesta del Rettore, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.

4. E' fatto divieto al personale docente che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

5. Il personale docente a tempo pieno che partecipa in qualità di socio a uno spin off dell'Università o accademico può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off. Può inoltre assumere la carica di Presidente non operativo con meri poteri di rappresentanza. Il personale docente a tempo pieno non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell'Università assumendo anche eventualmente il ruolo di Presidente non operativo.

Il personale docente a tempo pieno può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, L. n. 240/2010.

Art. 12 – Personale docente a tempo definito

1. Il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca.

2. Il personale docente a tempo definito può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, L. n. 240/2010.

Art. 13 – Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo proponente l'attivazione degli spin off dell'Università dovrà impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non inferiore al 5% del capitale delle relative società e dovrà impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la propria partecipazione azionaria o le proprie quote.
2. E' fatto divieto al personale tecnico-amministrativo che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.
3. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita di natura occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore amministrativo ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii., sentito il responsabile della struttura di appartenenza, ferma restando la possibilità di richiedere il collocamento a tempo parziale con percentuale non superiore al 50%.
4. Il personale tecnico-amministrativo può essere altresì nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, purché ciò non interferisca con il puntuale svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'Università, secondo quanto verificato con cadenza annuale dalla Commissione tecnica spin off, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente deve comunicare all'Università la propria nomina nel Consiglio di Amministrazione dello spin off.

Art. 14 – Compensi al personale universitario

1. Al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, la società spin off è tenuta a comunicare all'Università i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita.
2. Sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società spin off è tenuta a versare all'Università una quota pari al 10% del compenso lordo corrisposto al personale strutturato quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta, decurtata dal compenso stesso. L'importo di tale quota sarà suddiviso in parti uguali tra la struttura di afferenza e l'Amministrazione centrale. La quota dell'Amministrazione centrale andrà a costituire un apposito fondo e reinvestito in attività per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, comprese future partecipazioni a società spin off.

Art. 15 - Assegnisti di ricerca e dottorandi

1. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività in favore degli spin off, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente del Direttore del Dipartimento, sentito il

responsabile scientifico, e del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V – RAPPORTO TRA UNIVERSITÀ E SPIN OFF

Art. 16 – Rapporti tra Università e spin off

1. I rapporti tra l'Università e ciascuno spin off sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano l'utilizzo di spazi, attrezzature, personale, diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Art. 17 – Servizi agli spin off

1. A favore degli spin off dell'Università e accademici possono essere messi a disposizione i seguenti servizi, a condizioni da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'Ateneo:

- a) attività di formazione mirata sull'attività imprenditoriale e di trasferimento tecnologico;
- b) attività di promozione e presentazione attraverso canali ufficiali dell'Università e possibilità di partecipazione a eventi istituzionali;
- c) divulgazione e promozione attraverso il sito web di Ateneo;
- d) partecipazione a un evento annuale organizzato dall'Università con l'obiettivo specifico di promozione delle proprie società spin off;
- e) possibilità di promozione attraverso messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi;
- f) inserimento nelle reti tematiche gestite da Confindustria e Camera di Commercio in virtù delle convenzioni in atto con l'Università;
- g) agevolazioni nell'utilizzo delle attrezzature del Dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi ad hoc;
- h) possibilità di partecipazione congiunta con il Dipartimento di afferenza a progetti europei e bandi di finanziamento che prevedono il coinvolgimento di PMI;
- i) servizio di incubazione in diverse sedi dislocate e individuate nei Dipartimenti;
- j) possibilità di stipula di convenzioni interne con l'Università;
- k) possibilità di stipula di convenzioni ad hoc di tipo finanziario-contabile con studi di commercialisti;
- l) possibilità di usufruire delle stesse condizioni agevolate concordate con l'Università con gli studi di consulenza in proprietà industriale per il deposito di domande brevettuali.

Art. 18 – Durata del rapporto tra Università e spin off

1. Sia la partecipazione dell'Università al capitale delle società spin off, sia la permanenza degli spin off all'interno delle strutture dell'Università stessa, non possono eccedere i 3 anni e sono comunque subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili.

2. Qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione tecnica, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo spin off, o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'Università sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della società spin off, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo spin off o l'uscita dello spin off dalle strutture universitarie, stabilendone condizioni e termini.

3. Eventuali deroghe alla durata massima dei rapporti tra Università e spin off potranno essere eccezionalmente disposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità ovvero di vincoli normativi o di finanziamento.

Art. 19 – Utilizzo del nome e del marchio “Spin off dell’Università degli Studi di Genova”

1. Agli Spin off dell'Università degli Studi di Genova e agli spin off accademici è concessa la facoltà di utilizzare il nome e il marchio “Spin off dell'Università degli Studi di Genova”, sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, in caso di società neo-costituite, o a conclusione della procedura di accreditamento, nel caso di imprese già esistenti.

2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome o del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 20 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo spin off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo spin off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo spin off medesimo. Il relativo utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione tra Università e società spin off.

Art. 21 – Fondo spin off

1. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito il Fondo spin off dell'Università.

2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione amministrativa complessiva del sistema universitario degli spin off.

2. Su tale Fondo verrà altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'Università al termine di ciascun esercizio e la quota del 5% sui corrispettivi lordi percepiti dal personale strutturato

che svolge attività lavorativa retribuita nello spin off, di cui all'art. 14 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 22 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento e le eventuali modificazioni e integrazioni dello stesso sono deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
2. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale entro dieci giorni dall'approvazione, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso all'albo dell'Ateneo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osservano le vigenti norme nonché i principi in materia di spin off.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il "regolamento per gli spin off accademici" emanato con D.R. n. 215 del 12.9.2001 è abrogato.